

Lotto n°2

Capitolato Speciale

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO

Stipulata tra:

COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio 2

CAP 27100 Città PAVIA

P.IVA n°.00296180185

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°.....

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/07/2016

Cessazione: alle ore 24.00 del 31/07/2021

Scadenza anniversaria al 31/07 di ogni anno

Premio lordo annuale €.....

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi come risulta dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come in appresso specificate.

Ciò premesso si assicura:

1) Patrimonio Immobiliare	€ 188.250.000,00
2) Patrimonio Mobiliare	€ 11.200.000,00
3) Patrimonio Artistico	€ 8.250.000,00
4) Rischio locativo	€ 198.750,00
5) Indennità aggiuntiva 10% su partite 1-2-3	€ 20.770.000,00
6) Ricorso terzi	€ 2.500.000,00
7) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi 10% della somma assicurata alla partita 1)	€ 18.825.000,00

LIMITE DI INDENNIZZO (OVE NON PRECISATO IL "LIMITE PER ANNO", IL LIMITE INDICATO DEVE INTENDERSI PER SINISTRO)

Cose di dipendenti e di Terzi	€ 250.000,00
Cose assicurate a condizioni speciali	€ 25.000,00 per sinistro / € 250.000,00 per anno
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Onorari periti	5% dell'ammontare del danno
Danni alle lastre	€ 5.000,00
Ricerca e riparazione del guasto	€ 2 5.000,00 per sinistro
Rigurgiti acque di scarico	€ 25.000,00 per sinistro / €50.000,00 per anno
Ricostruzione archivi	€ 25.000,00 per sinistro / €50.000,00 per anno
Dispersione liquidi	€ 25.000,00 per sinistro / €50.000,00 per anno
Telecamere di prevenzione	€ 25.000,00 per sinistro / €200.000,00 per anno

SCOPERTI E FRANCHIGIE

Urto veicoli	€ 250,00
Fumo	€ 250,00
Fenomeno elettrico	€ 250,00
Acqua condotta	€ 500,00
Ricerca guasti	€ 500,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 500,00
Dispersione liquidi	€ 500,00
Colaggi e fuoriuscita fluidi	€ 500,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 1.500,00
Telecamere di prevenzione	€ 1.500,00
Eventi sociopolitici	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Eventi atmosferici	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Gelo	€ 500,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Relative all'assicurazione in generale

- per ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
- per CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per SOCIETÀ:	l'impresa assicuratrice;
- per PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1 - Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Art. 2 - Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Art. 3 - Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Art. 4 - Fabbricato

L'intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

Art. 5 - Macchinario / attrezzature

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, apparecchiature elettromedicali, telecamere di prevenzione, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti/attrezzature non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni.

Art. 6 - Arredamento

Mobilio e arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio comprese apparecchiature elettroniche, indumenti.

Art. 7 - Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Art. 8 - Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Art. 9 - Infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

Art. 10 - Merci Speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D1 - polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;

D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

Art. 11 - Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Art. 12 - Tetto - Copertura - Solai

Tetto : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Art. 13 - Muro Pieno

È il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruiti in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Art. 14 - Contenitore antincendio

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Art. 15 - Enti all'aperto

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari, attrezzature (es.: apparecchiature elettromedicali e telecamere di prevenzione) e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 a) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 c.c.).

Si conviene tuttavia che l'omissione, incompletezza od inesattezza nelle dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omesse, incomplete, inesatte o reticenti dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 4 seguente " Revisione del prezzo" il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare la valutazione del rischio.

Art. 1 b) – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza. Si conviene tuttavia che l'omissione, della Comunicazione alla Società di una circostanza aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omessa comunicazione sia avvenuta in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 4 seguente " Revisione del prezzo" il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (CLAUSOLA NON DEROGABILE)

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/07/2016 e al 31/07 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/07/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni

Art. 3 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 4 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di difformità o variazione del rischio previsti agli artt. 1 a) - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 1 b) - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione di cui al precedente comma, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse ed eventualmente formula una propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 2 "Pagamento del premio".

Art. 5 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2016 e scade alle ore 24.00 del 31/07/2021.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2021.

E'però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6.

Art. 6 – Recesso della Società

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1892 c.c. si conviene quanto segue:

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 4 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che il recesso della Società sia divenuto effettivo per il decorso del termine di preavviso sopra indicato, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1893 c.c. e comma 5, secondo periodo dell'art. 1898 c.c. al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 10 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

Art. 9 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 10 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura dell'1/‰ (uno per mille). a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 12 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, CF/P.IVA 016699520159, tel. 02/485381, indirizzo PEC divisione.entipubblici@cert.marsh.it, E-mail maurizio.stringhini@marsh.com; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura stabilita del 9%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 13 - Clausola di delega in presenza di broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta Marsh S.p.A. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art.14 - Clausola broker in presenza di Lloyd's correspondent (clausola alternativa)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori

b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

Art.15 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 16- Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da :

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica , termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi , purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocamento beni mobili: l'assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocamento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali, catastrofali, ecc. ciò fino alla concorrenza del 10% del danno.

Art. 17 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- f) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 19 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 20 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C. ;

- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Fermo quanto sopra e specialmente fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 21 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 23 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme della condizione particolare "assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 25 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 26 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre nel caso previsto dall'art. 10 lettera b).

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà sia in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito od a qualsiasi altro titolo presso l'assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

Per i fabbricati s'intende:

- fabbricati o porzioni di essi, anche in corso di costruzione, e/o ristrutturazione, comunque costruiti, compresi eventuali alloggi prefabbricati.

Devono ritenersi altresì compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le recinzioni, le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.

Per patrimonio mobiliare s'intende:

- macchinario, attrezzature, arredamento con l'esclusione soltanto di :
 - * quanto definito alla voce Fabbricati
 - * veicoli iscritti al P.R.A.

Per merci s'intende:

- merci infiammabili, merci speciali e tutto quanto non compreso alle definizioni di Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Arredamento.

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

Per patrimonio Artistico s'intende:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, arazzi, collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, libri antichi, stampe, pezzi da museo, scene di palcoscenico, oggetti d'arte e antichi in genere.

La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni, raccolte ecc. con l'avviso che:

- per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore ad € 300.000,00;

PRECISAZIONI

A) Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato nonchè, salvo espressa indicazione contraria, dei beni in leasing, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

B) Resta convenuto che si intendono comprese in polizza, e quindi in garanzia, anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale:

- 1) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- 2) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;
- 3) fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 4) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- 5) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti 3), 4) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto 2 la Società risponde, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

FENOMENO ELETTRICO

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi calcolatori e/o elaboratori elettronica) apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

In caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato del 10% a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività con il massimo del 10% del capitale assicurato relativo alle partite 1/2/3.

RICORSO TERZI (VALIDO PER PIÙ LOCALITÀ)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

FERMENTAZIONE

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

IMPLOSIONE

Per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna, verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

ONORARI DEI PERITI

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

ORDINANZE DI AUTORITÀ, ONERI DI URBANIZZAZIONE ED ALTRI COSTI

In caso di sinistro la Società risponderà dei maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che si rendesse necessario sostenere per la ricostruzione e/o riparazione dei beni danneggiati, compresa l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione dei fabbricati rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili parzialmente o totalmente.

Tali maggiori costi possono essere riconducibili a:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- Leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli;
- rispetto delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro solo nel caso in cui i fabbricati danneggiati rispondano alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Quanto sopra sia nel caso di ricostruzione nella stessa ubicazione che su altra area.

Ferma la copertura delle spese di demolizione e sgombero come da articolo che precede (rif. art. 16-oggetto dell'assicurazione delle Norme che regolano l'assicurazione incendio), ai sensi del presente articolo si intendono altresì garantite le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

DANNI ALLE LASTRE

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

ONDA SONORA

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

CORPI CELESTI E SATELLITI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di meteoriti ed altri corpi celesti nonché da satelliti ed ogni altra cosa in orbita o rotante attorno alla terra.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dello stabilimento purchè non appartenenti all'Assicurato nè a persona al suo servizio.

Si intendono compresi anche i danni provocati agli impianti semaforici e alle centraline operative, con facoltà di rivalsa sul terzo responsabile. Si intendono inoltre compresi anche i danni agli impianti in genere quali ad esempio apparecchi di illuminazione, posti anche nella pubblica via, attrezzature sportive ecc..

FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e dolosi;
2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni :

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto , rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata .

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si potesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponderebbe dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufere, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);

2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonchè dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.

b) subiti da :

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione, telecamere di prevenzione, apparecchiature elettromedicali;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI

La Società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di :

- smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

ACQUA CONDOTTA ANCHE PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compreso traboccamento dei pluviali stessi.

La Società non risponde :

- a) dei danni causati da umidità, stitilicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.

RICERCA GUASTI

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno e dal tetto, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonchè da acqua penetrata attraverso le finestre e lucernai lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi di acqua, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie.

RIGURGITI ACQUE DI SCARICO

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purchè l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

GARANZIE CATASTROFALI

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa;

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle parti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

CONDIZIONI PARTICOLARI

DANNI PRECEDENTI (esonero)

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

DEROGA ALLA PROPORZIONALE (se non operante la clausola "Assicurazione con dichiarazione di valore")

Relativamente alle partite tutte, a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 l'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 1.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterrii;

- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in polizza.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2. Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 17.

DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO

Ad integrazione della somma assicurata alla partita patrimonio immobiliare, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche

e possono consistere:

- nelle spese di ripristino e/o restauro quali, ad esempio, costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti;
- nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè non ne derivi aggravio alla Società;
- nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico-artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE (esonero)

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

PRESENZA DI AUTOVEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Ente Assicurato e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

MACCHINARI IN RIPARAZIONE

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla part. 2 Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi similari.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi ;

- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 100.000,00.

DISLOCAZIONE MACCHINARI E MERCI

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla part. 2 possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati fino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

Per ciascuna delle ubicazioni esterne la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo maggiore di € 100.000,00.

COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO

(se non operante la clausola assicurazione con dichiarazione di valore)

Relativamente alle partite 1 (Patrimonio Immobiliare), 2 Patrimonio mobiliare, 3 Patrimonio Artistico, 4 Rischio locativo eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo di ciascuna partita e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento delle somme assicurate per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato-Proprietario fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (Qualora resa operante)

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite (indicate nella medesima comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari ed impianti (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", dallo Stimatore indicato in polizza alla data indicata in polizza (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

2. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

3. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 17 delle C.G.A.

4. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 17 delle C.G.A.

5. Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione e quindi anche successivamente alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato in polizza, non anteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

6. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite indicate in polizza che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a. risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

- b. derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle soprandicate partite; purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
7. Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 17 delle C.G.A.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 19 delle C.G.A.) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
8. Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
- I - imputabili all'introduzione di enti che siano separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione.
 - II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
9. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
10. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
11. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti/diminuzioni di cui al punto 4) , lettere a) e b), circa i quali l'Assicurato/la Compagnia è tenuto/tenuta a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
12. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
13. In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
14. La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
15. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati
16. entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione.
17. In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
18. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

POLIZZA INCENDIO CON GARANZIE CATASTROFALI

Ramo	Numero sinistro	Numero Polizza	Data avvenimento	Stato sinistro complessivo	Importo totale	Causale
Incendio	2012629850069	298500209820	25/08/2011	Chiuso - Liquidato	€ 604,36	Incendio citofono
Incendio	2012629850070	298500209820	29/05/2012	Chiuso - Liquidato	€ 30.000,00	Danni da terremoto
Incendio	2013629850062	298500209820	28/02/2012	Chiuso - Liquidato	€ 2.637,20	
Incendio	2013629850069	298500209820	14/07/2013	Aperto	€ 800,00	Fenomeno elettrico - Danni schede caldaie
Incendio	2014629850022	298500209820	04/02/2014	Chiuso - Liquidato	€ 300,00	
Incendio	2014629850030	298500209820	17/05/2013	Chiuso - Liquidato	€ 1.430,00	
Incendio	2014629850079	298500209820	07/07/2014	Aperto		Danni da evento atmosferico
Incendio	255113454	298500209820	13/09/2015	Chiuso - Liquidato	€ 23.670,00	Danni da incendio
Incendio	255146719	298500209820	14/01/2016	Chiuso - S.S.		